SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. 45% - art. 2, comma 20/b
Legge 23-12-1996, n. 662 - Filiale di Roma

Anno 145° — Numero 15

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Martedì, 20 gennaio 2004** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 06 85081

La **Gazzetta Ufficiale,** *oltre alla* **Serie generale,** *pubblica quattro Serie speciali, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:*

1ª Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
2ª Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
3ª Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
4ª Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

DECRETO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Gangi. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Palermo in data 27 settembre 2003, prot. n. P/2003 17732, dalla quale risulta che l'ufficio del giudice di pace di Gangi non è stato in grado di funzionare regolarmente nei giorni 25 e 26 luglio 2003 per disinfestazione;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento dell'ufficio del giudice di pace di Gangi nei giorni 25 e 26 luglio 2003 per disinfestazione, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzo di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A00321

DECRETO 9 dicembre 2003.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento degli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Vicenza. Proroga dei termini di decadenza.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la nota del presidente della Corte di appello di Venezia in data 17 ottobre 2003, prot. n. 1505/I, dalla quale risulta che gli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Vicenza non sono stati in grado di funzionare regolarmente nella giornata dell'8 ottobre 2003;

Vista la contestuale richiesta di proroga dei termini di decadenza;

Visti gli articoli 1 e 2 del decreto legislativo 9 aprile 1948, n. 437;

Decreta:

In conseguenza del mancato funzionamento degli uffici giudiziari del Palazzo di giustizia di Vicenza nella giornata dell'8 ottobre 2003, i termini di decadenza per il compimento di atti presso i detti uffici o a mezzi di personale addettovi, scadenti nel periodo sopra indicato o nei cinque giorni successivi, sono prorogati di quindici giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Roma, 9 dicembre 2003

p. *Il Ministro:* VIETTI

04A00322

DECRETO 23 dicembre 2003.

Soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Putignano.

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Visto il regio decreto 13 settembre 1881, n. 404, con il quale venne istituito l'archivio notarile mandamentale di Putignano;

Visto l'art. 248 del regio decreto 10 settembre 1914, n. 1326;

Visto l'art. 3, primo comma, della legge 17 maggio 1952, n. 629;

Vista la legge 12 gennaio 1991, n. 13;

Viste le deliberazioni con le quali i comuni di Castellana Grotte, Putignano e Turi hanno proposto la soppressione dell'archivio notarile mandamentale di Putignano, in considerazione della inutilità del mantenimento di un ufficio che risulta inattivo da molti anni;

Ritenuta la necessità di aderire alla predetta richiesta di soppressione;

Decreta:

L'archivio notarile mandamentale di Putignano è soppresso.

I relativi atti devono essere depositati nell'archivio notarile distrettuale di Bari.

Roma, 23 dicembre 2003

Il Ministro: CASTELLI

04A00301

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 16 dicembre 2003.

Decadenza dalla concessione per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale ed a quota fissa n. 1071 del comune di Caravaggio, assegnata alla Ever Green di Giuseppe Liso & C. s.n.c., in Treviglio.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
DELLA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E DEI SERVIZI DEL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE E FORESTALI

Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496, e successive modificazioni, concernente la disciplina delle attività di gioco;

Visto l'art. 3, comma 77, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, che prevede che l'organizzazione e la gestione dei giochi e delle scommesse relative alle corse dei cavalli sono riservate ai Ministeri dell'economia e delle finanze e delle politiche agricole e forestali;

Visto il regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1998, n. 169, in attuazione del predetto art. 3, comma 78, della citata legge n. 662 del 1996, recante norme per il riordino della disciplina dei giochi e delle scommesse relativi alle corse dei cavalli, per quanto attiene agli aspetti organizzativi, funzionali, fiscali e sanzionatori, nonché al riparto dei relativi proventi;

Visto l'art. 2, comma 1, del citato regolamento, in base al quale il Ministero dell'economia e delle finanze attribuisce, d'intesa con il Ministero delle politiche agricole e forestali, con gara da espletare secondo la normativa comunitaria, le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche a totalizzatore nazionale ed a quota fissa a persone fisiche o società;

Visto il decreto interministeriale 20 aprile 1999 di approvazione della convenzione tipo per l'affidamento dei servizi relativi alla raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli a totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto il decreto ministeriale 16 settembre 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 28 settembre 1999, n. 228, con il quale sono state attribuite le concessioni per l'esercizio delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa;

Visto l'art. 8 del decreto-legge 28 dicembre 2001, n. 452, convertito dalla legge 27 febbraio 2002, n. 16, recante, fra l'altro, disposizioni in materia di ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, concernente l'affidamento delle attribuzioni in materia di giochi e scommesse all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Visto il decreto interdirigenziale 6 giugno 2002, come modificato dal decreto interdirigenziale 2 agosto 2002, recante norme disciplinanti la ridefinizione delle condizioni economiche delle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse in attuazione del citato art. 8 del decreto-legge n. 452 del 2001;

Visto il decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, recante norme disciplinanti la rideterminazione e modalità di pagamento dei minimi garantiti dovuti dai concessionari per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche;

Considerato che con nota prot. n. 45019/COA/SEC del 21 ottobre 2003, la ditta Ever Green di Giuseppe Liso & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1071 è stata informata delle nuove e più favorevoli condizioni economiche delle convenzioni che accedono alle concessioni per il servizio di raccolta delle scommesse ippiche, previste dall'art. 8 del decreto-legge 24 giugno 2003, n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 200, e dal decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 245 del 21 ottobre 2003;

Considerato che con la predetta nota, ai fini della ricognizione della posizione amministrativa e contabile dei concessionari del servizio di raccolta delle scommesse sulle corse dei cavalli, prevista dall'art. 8, comma 1, del decreto-legge n. 147 del 2003, prima citato, sono stati trasmessi il riepilogo ed i dati analitici relativi alle somme dovute da codesta concessionaria per la regolarizzazione della propria posizione contabile, con l'invito di comunicare, entro il 30 ottobre 2003, l'adesione prevista dall'art. 2 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 e di inviare, entro quindici giorni dal termine di scadenza, copia dei versamenti di cui allo stesso art. 2, ove dovuti;

Considerato che nella medesima nota è stata richiamata l'attenzione sulla circostanza che la mancata comunicazione dell'adesione o il mancato pagamento anche di una sola rata delle somme indicate avrebbe comportato la decadenza dal rapporto concessorio, dichiarata con provvedimento del direttore generale dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato di concerto con il capo del Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi del Ministero delle politiche agricole e forestali e l'applicazione delle misure previste dagli articoli 7, comma 1 e 8 del decreto interdirigenziale più volte citato;

Preso atto che la ditta Ever Green di Giuseppe Liso & C. s.n.c., titolare della concessione n. 1071 del comune di Caravaggio (Bergamo), con nota del 27 ottobre 2003 ha comunicato di non aderire alle disposizioni del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003 per la regolarizzazione della propria posizione e quindi di voler cessare l'attività di raccolta delle scommesse a norma dell'art. 8, comma 7, del decreto-legge n. 147, sopra menzionato;

EMANA
il seguente decreto:

Art. 1.

1. Si dichiara decaduta la ditta Ever Green di Giuseppe Liso & C. s.n.c., con sede legale in via Pontirolo n. 8/C - 24047 Treviglio (Bergamo), dalla concessione n. 1071 per la raccolta delle scommesse ippiche al totalizzatore nazionale e a quota fissa del comune di Caravaggio (Bergamo).

2. Si avverte che questa amministrazione provvederà, ai sensi dell'art. 8 del decreto interdirigenziale 10 ottobre 2003, a recuperare, ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, le somme, maggiorate dei relativi interessi, ancora dovute a titolo di imposta unica prevista dal decreto legislativo 23 dicembre 1998, n. 504, di quote di prelievo, nonché un importo pari al 15 per cento della differenza tra il prelievo maturato in ciascun anno e la maggiore somma dovuta a titolo di minimo garantito relativamente agli anni 2000, 2001 e 2002, nonché le somme dovute per l'anno 2003 e ad incamerare, fino a concorrenza dei debiti non adempiuti, le garanzie prestate ai sensi dell'art. 7 della convenzione approvata con decreto interministeriale 20 aprile 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 16 dicembre 2003

Il direttore generale
dell'Amministrazione autonoma
dei monopoli di Stato
TINO

Il capo del Dipartimento della qualità
dei prodotti agroalimentari e dei servizi
del Ministero delle politiche
agricole e forestali
AMBROSIO

04A00270

DECRETO 30 dicembre 2003.

Modalità di versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

IL DIRETTORE GENERALE
DELL'AMMINISTRAZIONE AUTONOMA
DEI MONOPOLI DI STATO

Visto l'art. 22 della legge 27 dicembre, n. 289, e successive modificazioni concernente, tra l'altro, misure di contrasto dell'uso illegale di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento;

Visto l'art. 14-*bis* del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni ed integrazioni che definisce le tipologie di apparecchi e congegni per il gioco lecito;

Visto il comma 13 dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che introduce il prelievo erariale unico sugli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, fissato nella misura del 13,5 per cento delle somme giocate;

Visto il comma 13-*bis* dell'art. 39 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazione, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, che demanda al Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, di stabilire con apposito decreto, i termini e le modalità di assolvimento del prelievo erariale unico e dell'acconto di cui al comma 13;

Visto il comma 2, lettera *h-ter)*, dell'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, concernente il sistema dei versamenti unitari e della compensazione;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 18 luglio 2003, concernente la riscossione delle entrate di competenza dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato;

Decreta:

1. Il versamento del prelievo unico erariale dovuto ai sensi dell'art. 39, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, per gli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, è effettuato con le modalità stabilite dall'art. 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, e successive modificazioni (Mod. F24), con imputazione degli importi versati al capitolo 1821 - Unità previsionali di base 1.1.10.1. «prelievo erariale dovuto ai sensi del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, sugli apparecchi e congegni di gioco di cui all'art. 110, comma 6 del regio decreto n. 773 del 1931».

2. Il tributo di cui al comma precedente è versato, per ciascun apparecchio, a titolo di acconto in due rate, la prima contestualmente alla richiesta del nulla osta, la seconda antecedentemente al collegamento in rete previsto dall'art. 14-*bis*, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 640, come sostituito dall'art. 39, comma 12, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

3. Per gli apparecchi installati dal 1° gennaio al 31 maggio 2004, l'acconto è pari a complessivi 4.200,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 3.200,00 euro. Per gli apparecchi installati successivamente al 31 maggio 2004 l'acconto è pari a complessivi 2.700,00 euro suddivisi in due rate rispettivamente di 1.000,00 euro e 1.700,00 euro.

4. Con apposito decreto, da emanarsi entro il 30 giugno 2004, saranno regolamentate le modalità di conguaglio del prelievo erariale unico dovuto per l'anno 2004.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore generale: TINO

04A00347

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 19 novembre 2003.

Attività di preparazione del radiofarmaco.

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Visto il decreto legislativo 29 maggio 1991, n. 178, e successive modificazioni e integrazioni, ed in particolare l'art. 1, comma 4 e l'art. 21;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, così come modificato dal decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 241, recante «Attuazione della direttiva n. 96/29/Euratom in materia di protezione dei lavoratori contro i pericoli derivanti delle radiazioni ionizzanti»;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, recante «Attuazione della direttiva 97/43/Euratom in materia di protezione sanitaria delle persone contro i pericoli delle radiazioni ionizzanti connesse ad esposizioni mediche»;

Considerato che la soluzione iniettabile di 2-[^{18} F] Fluoro-2.deossi-D-glucosio in seguito abbreviato in [^{18} F] FDG, rappresenta il radiofarmaco maggiormente utilizzato a scopo diagnostico nella Tomografia ad emissioni di positroni (PET), la cui preparazione è descritta nella monografia «Fludeoxyglucosi (^{18} F) *solutio iniectabilis*» della Farmacopea europea IV Edizione;

Ravvisata la necessità di determinare criteri per l'individuazione di centri di medicina nucleare dotati di ciclotrone con annesso ambiente adibito all'allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche e di servizio di farmacia, nonché di profili professionali specializzati per l'espletamento dell'attività di preparazione, di controllo e di distribuzione di radiofarmaci;

Ritenuto di dover favorire, sul territorio, nelle more della adozione di apposite disposizioni normative e applicative, lo sviluppo e l'attività di un numero sempre più elevato di centri di medicina nuclerare dotati di solo tomografo PET, al fine di rendere disponibile il radiofarmaco preparato presso i suddetti centri con ciclotrone e successivamente distribuito;

Ritenuto che l'applicazione appropriata della diagnostica mediante PET in campo oncologico, neurologico e cardiologico favorisce una diagnosi precoce e una riduzione delle liste di attesa e dei flussi di migrazione sanitaria;

Considerata l'opportunità di impartire disposizioni in merito alla preparazione di radiofarmaci;

Acquisite le valutazioni dell'Istituto superiore di sanità;

Decreta:

Art. 1.

1. La preparazione del radiofarmaco [^{18} F] FDG può essere effettuata presso i centri di medicina nucleare delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate che risultano dotati di tomografo PET, di ciclotrone con annesso ambiente adibito all'allestimento di preparazioni radiofarmaceutiche, di servizio di farmacia e di personale in possesso dei titoli di specializzazione, nel rispetto delle vigenti disposizioni normative in materia.

2. L'attività di preparazione, di cui al comma 1, viene effettuata su prescrizione medica per accertamento diagnostico PET in campo oncologico, neurologico e cardiologico.

3. Presso la struttura che produce il radiofarmaco, di cui al comma 1, è istituito il registro dei pazienti a cui viene somministrato detto farmaco.

4. La disponibilità del radiofarmaco, preparato secondo le indicazioni di cui al comma 1, è assicurata nei centri di medicina nucleare in questione, nonché nei centri PET, a condizione che questi ultimi siano forniti di tomografo già in attività o in via di sviluppo, tramite una rete di distribuzione diretta, nel rispetto dei previsti requisiti di qualità e di sicurezza, con particolare riferimento a quelli previsti dall'art. 5 della legge 31 gennaio 1962, n. 1860, e successive modificazioni.

5. Con apposite convenzioni, stipulate tra le Direzioni generali delle aziende sanitarie interessate, sono regolati i corrispettivi per la produzione e il trasporto del radiofarmaco, tra la struttura produttiva e la struttura ricevente delle aziende sanitarie interessate.

Art. 2.

1. Anche il farmacista che collabora alla produzione del radiofarmaco partecipa della responsabilità connessa a tale attività da svolgersi nel rispetto delle procedure di corretta preparazione dei farmaci, dalle figure professionali che operano all'interno dei centri indicati all'art. 1, comma 1, ferma restando la dipendenza dal direttore di farmacia per i compiti specifici di controllo delle procedure di preparazione e della qualità del preparato medicinale pronto per l'uso.

2. L'impiego a scopo diagnostico del radiofarmaco [^{18} F] FDG ricade nell'ambito delle responsabilità professionali del medico prescrittore nel rispetto dell'art. 3 del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187.

Art. 3.

1. I centri di medicina nucleare delle strutture sanitarie pubbliche e private accreditate, in possesso dei requisiti di cui all'art. 1, comma 1, trasmettono al Ministero della salute tutta la documentazione relativa all'attività produttiva e distributiva.

Art. 4.

1. La commissione permanente per la revisione e la pubblicazione della Farmacopea ufficiale provvede alla formulazione di norme di buona preparazione di radiofarmaci sia per i radiofarmaci classici che per i radiofarmaci utilizzati nella tomografia ad emissioni di positroni.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 novembre 2003

Il Ministro: SIRCHIA

Registrato alla Corte dei conti il 15 dicembre 2003
Ufficio di controllo preventivo sui Ministeri dei servizi alla persona e dei beni culturali, registro n. 5 Salute, foglio n. 219

04A00319

ORDINANZA 16 gennaio 2004.

Proroga dell'ordinanza del 24 dicembre 2002 su «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici».

IL MINISTRO DELLA SALUTE

Vista l'ordinanza ministeriale 24 dicembre 2002 recante «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 febbraio 1954, n. 320;

Ritenuto che sussistono tuttora le ragioni che hanno determinato l'adozione delle ordinanze ministeriali 21 dicembre 2001, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 9 gennaio 2002 e 24 dicembre 2002, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 20 gennaio 2003;

Considerato che è stata predisposta una nuova ordinanza che determina la validità delle misure di cui sopra anche per un altro anno e che detta ordinanza è stata inviata all'Unione europea ai fini della procedura di informazione ai sensi della direttiva 98/34/CE;

Considerata la necessità di mantenere la continuità della norma sino all'entrata in vigore della sopra richiamata ordinanza senza soluzione di continuità, che potrebbe determinare gravi conseguenze per cani e gatti, che rischierebbero di essere uccisi per essere utilizzati nella produzione di indumenti e suppellettili;

Ordina:

Art. 1.

1. L'ordinanza 24 dicembre 2002 su «Misure cautelari per la tutela dei cani e gatti domestici», è prorogata sino alla data di entrata in vigore dell'ordinanza citata in premessa, inviata all'Unione europea per la procedura di informazione prevista dalla direttiva 98/34/CE.

Roma, 16 gennaio 2004

Il Ministro: SIRCHIA

04A00403

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

DECRETO 15 dicembre 2003.

Modifica dell'elenco delle prove di analisi relativo al laboratorio «C.A.TE.V. - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali Srl», autorizzato con decreto 27 giugno 2002, per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale anche ai fini della esportazione.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2676/90 della Commissione del 17 settembre 1990 che determina i metodi d'analisi comunitari da utilizzare nel settore del vino;

Visto il regolamento CE n. 1493 del Consiglio, del 17 maggio 1999, relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che all'art. 72 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Visto il decreto legislativo 26 maggio 1997, n. 156, recante attuazione della direttiva 93/99/CEE concernente misure supplementari in merito al controllo ufficiale dei prodotti alimentari;

Vista la circolare ministeriale 13 gennaio 2000, n. 1, recante modalità per il rilascio delle autorizzazioni ai laboratori adibiti al controllo ufficiale dei prodotti a denominazione di origine e ad indicazione geografica, registrati in ambito comunitario, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo 2000;

Visto il decreto ministeriale 27 giugno 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 222 del 21 settembre 2002, con il quale autorizza il laboratorio «C.A.TE.V - Centro assistenza tecnologica produzioni vegetali Srl» ad eseguire per l'intero territorio nazionale, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, effettuati presso il predetto laboratorio, aventi valore ufficiale, anche ai fini della esportazione; analisi ufficiali nel settore vitivinicolo per l'intero territorio nazionale;

Visto il decreto ministeriale 22 gennaio 2003, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 67 del 21 marzo 2003, con il quale modifica l'elenco delle prove di analisi relativo al predetto laboratorio;

Considerato che il laboratorio sopra indicato, con nota del 12 dicembre 2003, comunica la variazione dell'elenco delle prove di analisi;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di aver ottenuto l'accreditamento per altre prove di analisi da organismo accreditante conforme alla norma europea EN 45003;

Ritenuta la necessità di integrare le prove di analisi indicate nell'allegato del decreto 27 giugno 2002;

Decreta:

Articolo unico

Le prove di analisi per le quali il laboratorio sopra indicato è autorizzato sono integrate dalle seguenti:

cationi totali;
conduttività;
idrossimetilfurfurale;
mesonositolo;
alcol metilico;
anidride carbonica;
saggio di stabilità;
acido citrico;
acido L-malico;
caratteristiche cromatiche;
indice di Folin Ciocalteu;
malvina diglucoside;
saccarosio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 15 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00254

DECRETO 17 dicembre 2003.

Iscrizione dell'organismo denominato «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.», con sede in Francavilla di Sicilia (Messina), via Tindari n. 24, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.», con sede in Francavilla di Sicilia (Messina), via Tindari n. 24, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito

del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «Qualitycert S.a.s. di Cacciola Euplio & C.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00252

DECRETO 17 dicembre 2003.

Iscrizione dell'organismo denominato «PH S.r.l.» nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) ai sensi dell'art. 14, comma 7 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento CEE n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari, e in particolare l'art. 10 concernente i controlli;

Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dalla appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 ed in particolare l'art. 14, che sostituisce l'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, contenente apposite disposizioni sui controlli e la vigilanza sulle denominazioni protette dei prodotti agricoli e alimentari, istituendo un elenco degli organismi privati autorizzati con decreto del Ministero delle politiche agricole e forestali, sentite le regioni;

Visto il comma 1 del predetto art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, il quale individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'Autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo e responsabile della vigilanza sulla stessa;

Vista la richiesta presentata ai sensi del comma 6 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, da parte della società «PH S.r.l.», con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), località Sambuca V.P., Strada della Pesa, intesa ad ottenere l'iscrizione al suddetto elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG);

Vista la documentazione agli atti del Ministero;

Considerato che gli organismi privati proposti per l'attività di controllo debbono rispondere ai requisiti previsti dal decreto ministeriale 29 maggio 1998, n. 61782, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 14 luglio 1998, n. 162, con particolare riguardo all'adempimento delle condizioni stabilite dalle norme EN 45011;

Considerato che il Ministero delle politiche agricole e forestali, ai sensi del comma 1 del citato art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, si è avvalso del Gruppo tecnico di valutazione;

Verificata la sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti per l'iscrizione all'elenco;

Ritenuto di procedere all'emanazione del provvedimento di iscrizione dell'organismo «PH S.r.l.» al predetto elenco;

Decreta:

Art. 1.

L'organismo denominato «PH S.r.l.», con sede in Tavarnelle Val di Pesa (Firenze), località Sambuca V.P., Strada della Pesa, è iscritto nell'elenco degli organismi di controllo privati per le denominazioni di origini protette (DOP), le indicazioni geografiche protette (IGP) e le attestazioni di specificità (STG) istituito presso il Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi del comma 7, dell'art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito.

Art. 2.

1. L'organismo iscritto «PH S.r.l.» non può modificare la denominazione sociale, il proprio statuto, i propri organi di rappresentanza, il proprio manuale della qualità, le procedure di controllo così come presentate e esaminate, senza il preventivo assenso dell'Autorità nazionale competente che lo stesso art. 53 della legge 24 aprile 1998, n. 128, come sostituito, individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali.

2. La mancata osservanza delle prescrizioni del presente articolo, nonché l'esercizio di attività che risultano oggettivamente incompatibili con il mantenimento del provvedimento di iscrizione possono comportare la revoca della stessa.

Art. 3.

L'iscrizione di cui al presente decreto decorre dalla data della sua emanazione e ha durata di anni tre, fatti salvi sopravvenuti motivi di decadenza. Nell'ambito del periodo di validità dell'iscrizione, l'organismo «PH S.r.l.» è tenuto ad adempiere a tutte le disposizioni complementari che l'Autorità nazionale competente, ove lo ritenga utile, decida di impartire.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00253

DECRETO 18 dicembre 2003.

Protezione transitoria accordata a livello nazionale alla denominazione «Aglio Bianco di Monticelli» per la quale è stata inviata istanza alla Commissione europea per la registrazione come denominazione di origine protetta.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed in particolare l'art. 16, lettera *d)*;

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92,del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli ed alimentari;

Visto il regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, che modifica il regolamento CEE n. 2081/92 sopra indicato ed in particolare l'art. 1, paragrafo 2, nella parte in cui integrando l'art. 5 del predetto regolamento, consente allo Stato membro di accordare, a titolo transitorio, protezione a livello nazionale della denominazione trasmessa per la registrazione e, se del caso, un periodo di adeguamento, anche esso a livello transitorio;

Vista la domanda presentata dalla Organizzazione di produttori AINPO, con sede in Parma, Strada dei Mercati n. 17, intesa ad ottenere la registrazione della denominazione «Aglio Bianco di Monticelli», ai sensi dell'art. 5 del citato regolamento n. 2081/92;

Vista la nota protocollo n. 66382 del 4 dicembre 2003 con la quale il Ministero delle politiche agricole e forestali ritenendo che la predetta domanda soddisfi i requisiti indicati dal regolamento comunitario, ha trasmesso all'organismo comunitario competente la predetta domanda di registrazione, unitamente alla documentazione pervenuta a sostegno della stessa;

Vista l'istanza con la quale l'Organizzazione di produttori AINPO, ha chiesto la protezione a titolo transitorio della stessa, ai sensi dell'art. 5 del predetto regolamento (CEE) n. 2081/92 come integrato all'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 sopra richiamato, espressamente esonerando lo Stato italiano, e per esso il Ministero delle politiche agricole e forestali, da qualunque responsabilità, presente e futura, conseguente all'eventuale accoglimento della citata istanza della denominazione di origine protetta, ricadendo la stessa esclusivamente sui soggetti interessati che della protezione a titolo provvisorio faranno uso;

Considerato che la protezione di cui sopra ha efficacia solo a livello nazionale, ai sensi dell'art. 1, paragrafo 2 del citato regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio;

Ritenuto di dover assicurare certezza alle situazioni giuridiche degli interessati all'utilizzazione della denominazione «Aglio Bianco di Monticelli», in attesa che l'organismo comunitario decida sulla domanda di riconoscimento della denominazione di origine protetta;

Ritenuto di dover emanare un provvedimento nella forma di decreto che, in accoglimento della domanda avanzata dall'Organizzazione di produttori AINPO, assicuri la protezione a titolo transitorio e a livello nazionale della denominazione «Aglio Bianco di Monticelli», secondo il disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003;

Decreta:

Art. 1.

È accordata la protezione a titolo transitorio a livello nazionale, ai sensi dell'art. 5, paragrafo 5 del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, come integrato dall'art. 1, paragrafo 2 del regolamento (CE) n. 535/97 del Consiglio del 17 marzo 1997, alla denominazione «Aglio Bianco di Monticelli».

Art. 2.

La denominazione «Aglio Bianco di Monticelli» è riservata al prodotto ottenuto in conformità al disciplinare di produzione pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 193 del 21 agosto 2003.

Art. 3.

La responsabilità, presente e futura, conseguente alla eventuale mancata registrazione comunitaria della denominazione «Aglio Bianco di Monticelli», come denominazione di origine protetta ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.

Art. 4.

La protezione transitoria di cui all'art. 1 cesserà di esistere a decorrere dalla data in cui sarà adottata una decisione sulla domanda stessa da parte dell'organismo comunitario.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

04A00251

DECRETO 29 dicembre 2003.

Richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca in Molise per moria di prodotti ittici di allevamento nell'impianto della soc. coop. «Novagriter», in Campomarino, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 72.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 27 novembre 2002, con la quale la lega pesca, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale a seguito degli anomali minimi termici registrati nel periodo dicembre 2001-gennaio 2002 che hanno causato una moria di prodotti ittici di allevamento nell'impianto della soc. coop. a r.l. «Novagriter», con sede in Campomarino (Campobasso);

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 3 dicembre 2003 ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito degli anomali minimi termici registrati nel periodo dicembre 2001-gennaio 2002 che hanno causato una moria di prodotti ittici di allevamento nell'impianto della soc. coop. a r.l. «Novagriter», con sede in Campomarino (Campobasso), è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, la soc. coop. a r.l. «Novagriter», con sede in Campomarino, dovrà presentare istanza, corredata dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto trasmettendola, tramite raccomandata a.r., al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - viale dell'Arte n. 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

La domanda non potrà essere accolta se inviata successivamente a tale termine.

La domanda potrà anche essere consegnata direttamente presso gli uffici della direzione generale per la pesca e l'acquacoltura negli orari di apertura al pubblico: tutti i martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *B*
(Impianti)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a ....il ....
in qualità di titolare dell'impianto/legale rappresentante della società con sede in .... via ....
codice fiscale .... partita IVA ....
chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver chiesto né ottenuto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici o, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla Camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - Sezione fallimentare).

2. Documentazione atta a dimostrare e quantificare il danno subito a seguito della calamità di cui trattasi.

3. Numero del conto corrente bancario o postale .... intestato al titolare dell'impianto, presso la Banca o l'ufficio postale .... sede di ...., codice A.B.I .... codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo venga accreditato.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e si dichiara - disponibile a fornire qualunque altra documentazione che codesta Direzione generale ritenga utile al fine della liquidazione del contributo.

Data ....

Firma ....

04A00268

DECRETO 29 dicembre 2003.

Richiesta di attivazione del Fondo di solidarietà nazionale della pesca nella Sacca degli Scardovari per moria di mitili di allevamento in seguito ad innalzamento della temperatura dell'acqua, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 72.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, recante «Piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima» e successive modifiche;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 72, istitutiva del Fondo di solidarietà nazionale della pesca;

Visto l'art. 1 della legge n. 72/1992 che stabilisce la destinazione delle risorse del Fondo alla concessione di contributi, a titolo di pronto intervento a parziale copertura del danno, a favore di pescatori singoli o associati che abbiano subito gravi danni o si trovino in particolari condizioni di bisogno per la ripresa produttiva della propria azienda, in conseguenza di calamità naturali o di avversità meteomarine ovvero ecologiche di carattere eccezionale;

Visto il decreto 3 marzo 1992 del Ministro della marina mercantile, recante «Modalità tecniche e criteri relativi alle provvidenze previste dalla legge 5 febbraio 1992, n. 72, concernente il Fondo di solidarietà nazionale della pesca»;

Visto il decreto ministeriale 25 febbraio 1997, recante modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2000, recante ulteriori modifiche al citato decreto ministeriale 3 marzo 1992;

Vista l'istanza del 9 luglio 2003 con la quale la Federcoopesca, su segnalazione del Consorzio cooperative pescatori del Polesine, ha chiesto il riconoscimento di eccezionale calamità naturale in seguito all'innalzamento della temperatura dell'acqua nella Sacca degli Scardovari nel mese di giugno 2003 che ha causato una moria di mitili di allevamento;

Vista la relazione prodotta dall'Istituto centrale per la ricerca scientifica e tecnologica applicata al mare (ICRAM), incaricato di effettuare accertamenti sull'esistenza e sulla rilevanza del fenomeno denunciato, che ha riconosciuto l'eccezionalità dell'evento;

Sentita la Commissione consultiva centrale della pesca marittima che, nella riunione del 3 dicembre 2003 ha reso all'unanimità parere favorevole al riconoscimento di eccezionale calamità naturale;

Decreta:

Art. 1.

A seguito dell'eccezionale innalzamento della temperatura dell'acqua nella Sacca degli Scardovari nel mese di giugno 2003 che ha causato una moria dei mitili di allevamento, è dichiarato lo stato di calamità naturale.

Art. 2.

Al fine di conseguire la concessione del contributo previsto dal comma 2 dell'art. 1 della legge 5 febbraio 1992, n. 72, le istanze, corredate dalla documentazione di cui al modello allegato al presente decreto, devono essere trasmesse, tramite raccomandata a.r., a cura dei richiedenti, al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 Roma, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto.

A tal fine farà fede il timbro dell'ufficio postale di spedizione.

Le domande inviate successivamente a tale termine, non saranno accolte.

Le domande potranno anche essere consegnate direttamente presso gli uffici della Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura negli orari di apertura al pubblico: tutti i martedì e giovedì dalle ore 11 alle ore 13 e dalle ore 15 alle ore 17.

Art. 3.

Il contributo a fondo perduto di cui al presente decreto non è cumulabile con altre provvidenze allo stesso titolo disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 29 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

ALLEGATO *B*
(Impianti)

Al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento delle politiche di mercato - Direzione generale per la pesca e l'acquacoltura - Viale dell'Arte, 16 - 00144 ROMA

Il sottoscritto .... nato a .... il .... in qualità di titolare dell'impianto/legale rappresentante della società .... con sede in .... via .... codice fiscale .... partita IVA .... chiede la concessione del contributo a fondo perduto a causa dello stato di calamità naturale dichiarato dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

All'uopo allega:

1. Autocertificazione resa «ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, nella consapevolezza delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazione mendace», accompagnata dalla fotocopia di un documento di identità valido, nella quale attesta:

di essere iscritto nel registro delle imprese di pesca al n. ....;

di non aver chiesto né ottenuto, per lo stesso titolo, altre agevolazioni disposte dallo Stato, dalle regioni, dalle province o da altri enti pubblici o, in caso affermativo, l'entità del contributo e l'ente erogatore;

di essere iscritto alla Camera di commercio, industria e artigianato e di non avere procedure fallimentari o di concordato preventivo in corso (ovvero, se non è iscritto alla Camera di commercio, di essere iscritto al tribunale - Sezione fallimentare).

2. Documentazione atta a dimostrare e quantificare il danno subito a seguito della calamità di cui trattasi.

3. Numero del conto corrente bancario o postale .... intestato al titolare dell'impianto, presso la Banca o l'ufficio postale .... sede di ...., codice A.B.I .... codice CAB ...., sul quale si chiede che il contributo venga accreditato.

Il sottoscritto esprime, inoltre, il proprio consenso affinché i dati personali forniti siano trattati, nel rispetto della legge n. 675/1996, solamente per il perseguimento delle finalità per le quali vengono acquisiti e si dichiara slisponibile a fornire qualunque altra documentazione che codesta Direzione generale ritenga utile al fine della liquidazione del contributo.

Data ....

Firma ....

04A00269

DECRETO 30 dicembre 2003.

Modalità di iscrizione dei prodotti a denominazione di origine protetta e ad indicazione geografica protetta nell'albo dei prodotti di montagna.

IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Vista la raccomandazione n. 1575/2002, approvata dal Consiglio d'Europa il 3 settembre 2002;

Visto l'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003), che istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'albo dei prodotti di montagna, autorizzati a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna»;

Considerato che il predetto art. 85 individua quale strumento idoneo a tutelare l'originalità del patrimonio storico-culturale dei territori montani, i riconoscimenti comunitari dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti ai sensi del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, autorizzandoli a fregiarsi della menzione aggiuntiva «prodotto della montagna»;

Considerato altresì che l'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali l'autorità nazionale preposta al coordinamento dell'attività di controllo, in attuazione di quanto previsto all'art. 10 del citato regolamento (CEE) n. 2081/92, e responsabile della vigilanza su detta attività di controllo;

Ritenuto di dover individuare le modalità di iscrizione delle produzioni agroalimentari originate nei comuni montani individuate conformemente alle disposizioni di cui al comma 1 del richiamato art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289;

Decreta:

Art. 1.

I prodotti registrati in ambito Unione europea, ai sensi del regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992, relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari ottenuti nel rispetto del corrispondente disciplinare di produzione, approvato con il rispettivo regolamento di registrazione comunitaria, possono essere iscritti all'albo dei prodotti di montagna, istituito ai sensi del comma 1 dell'art. 85 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2003).

Art. 2.

1. I prodotti di cui all'art. 1 possono utilizzare la menzione aggiuntiva «prodotto della montagna» limitatamente all'area di produzione e/o trasformazione classificata geograficamente come territorio montano.

2. Le equiparazioni consentite dalla vigente normativa comunitaria, nazionale e regionale, in assenza del requisito indicato al comma precedente, non sono utilizzabili ai fini dell'iscrizione all'albo e del conseguente uso della menzione aggiuntiva.

Art. 3.

1. Sono legittimati a presentare istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna di cui all'art. 85, comma 1 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, i Consorzi incaricati dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 14 della legge 21 dicembre 1999, n. 526, recante disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità europee - legge comunitaria 1999 - o in loro assenza dalla comunità montana territorialmente competente.

2. Sono altresì legittimati a presentare l'istanza di cui al comma 1 i soggetti, singoli o associati, inseriti nel sistema di controllo delle denominazioni individuate all'art. 1 che dimostrano il possesso del requisito riportato al primo comma dell'art. 2 del presente decreto.

3. L'istanza di cui al comma 2 è inviata al soggetto indicato al comma 1 che ha l'onere di trasmetterla al Ministero delle politiche agricole e forestali ed alla regione competente per territorio, corredata di motivato parere, entro trenta giorni dalla data di ricezione.

Art. 4.

1. I soggetti di cui all'art. 3, comma 1, presentano, contestualmente all'istanza di iscrizione all'albo dei prodotti della montagna, domanda intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione della corrispondente denominazione di origine protetta o indicazione geografica protetta, in conformità delle disposizioni contenute nel regolamento (CEE) n. 2081/92.

2. I soggetti di cui al comma precedente presentano, ai sensi del regolamento (CE) n. 535/1997, domanda di protezione transitoria a livello nazionale delle modifiche richieste ai fini dell'iscrizione di cui al comma 1 del presente articolo.

3. Il provvedimento di protezione di cui al comma precedente è propedeutico al rilascio dell'autorizzazione prevista all'art. 85, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.

Art. 5.

1. Le istanze, redatte in carta libera e firmate dal legale rappresentante dei Consorzi di tutela di cui all'art. 3, comma 1, sentite le Comunità montane interessate o, in assenza dei primi, delle Comunità stesse e adeguatamente documentate, sono inoltrate al Ministero delle politiche agricole e forestali - Dipartimento della qualità dei prodotti agroalimentari e dei servizi - Direzione generale per la qualità dei prodotti agroalimentari e la tutela del consumatore - Ufficio Q.T.C. III - via XX Settembre, 20 - 00187 Roma, e, per conoscenza, alla regione competente per territorio.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 30 dicembre 2003

Il Ministro: ALEMANNO

04A00249

DECRETO 12 gennaio 2004.

Autorizzazione per l'anno 2004 alla pesca professionale del novellame di sardina *(Sardina pilchardus)*, e del rossetto *(Aphia minuta)*.

IL DIRETTORE GENERALE
DELLA PESCA E DELL'ACQUACOLTURA

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modifiche, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modifiche, con il quale è stato approvato il regolamento di esecuzione della predetta legge e, in particolare, l'art. 126;

Vista la legge 17 febbraio 1982, n. 41, e successive modifiche, concernente il piano per la razionalizzazione e lo sviluppo della pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 26 luglio 1995 in materia di rilascio delle licenze per la pesca marittima;

Visto il decreto ministeriale 28 agosto 1996 recante la disciplina della pesca del novellame da consumo e, in particolare, l'art. 1, comma 3;

Visto l'art. 3 del regolamento (CE) n. 1626/94 del Consiglio del 27 giugno 1994, modificato dall'art. 1 del regolamento (CE) n. 2550/2000 del Consiglio del 17 novembre 2000;

Visto che il regolamento (CE) n. 2287/2003 del Consiglio del 19 dicembre 2003 — allegato IV: misure tecniche transitorie — punto 9 (misure tecniche di conservazione in Mediterraneo), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale delle Comunità europee del 31 dicembre 2003, consente di continuare temporaneamente per l'anno 2004 le attività di pesca che operano in regime di deroga in base all'art. 3, paragrafi 1 e 1-*bis* e all'art. 6, paragrafi 1 e 1-*bis* del regolamento (CE) n. 1626/94;

Tenuto conto dei risultati conseguiti nel corso delle ultime campagne di pesca del novellame da consumo e del rossetto;

Tenuto conto del favorevole e condizionato parere scientifico sul prosieguo dell'attività di pesca del bianchetto e del rossetto;

Considerato che non sono emersi elementi tali da giustificare sostanziali variazioni delle date di inizio della campagna 2004;

Considerata l'opportunità di evitare proroghe per il periodo della campagna di pesca 2004 relativamente al novellame da consumo;

Visto il decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni;

Decreta:

Art. 1.

1. Per l'anno 2004 la pesca professionale del novellame di sardina (*Sardina pilchardus*) e del rossetto (*Aphia minuta*), è consentita nei giorni feriali, alle unità allo scopo autorizzate, per sessanta giorni consecutivi a decorrere dal 4 febbraio 2004 nelle acque antistanti tutti i compartimenti marittimi ad esclusione dei compartimenti marittimi di Manfredonia e dello Ionio (Taranto e Crotone) ove il periodo di pesca decorre, rispettivamente, dal 14 gennaio 2004 e dall'11 febbraio 2004.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 12 gennaio 2004

Il direttore generale: TRIPODI

04A00323

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2003.

Iscrizione della denominazione «Spressa delle Giudicarie» nel registro delle denominazioni di origine protetta e delle indicazioni geografiche protette.

IL DIRETTORE GENERALE
PER LA QUALITÀ DEI PRODOTTI AGROALIMENTARI
E LA TUTELA DEL CONSUMATORE

Visto il regolamento (CEE) n. 2081/92 del Consiglio del 14 luglio 1992 relativo alla protezione delle indicazioni geografiche e delle denominazioni di origine dei prodotti agricoli e alimentari;

Considerato che, con regolamento (CE) n. 2275/2003 della Commissione del 22 dicembre 2003, la denominazione «Spressa delle Giudicarie» riferita ai formaggi, è iscritta quale denominazione d'origine protetta nel registro delle denominazioni di origine protette (D.O.P.) e delle indicazioni geografiche protette (I.G.P.) previsto dall'art. 6, paragrafo 3, del regolamento (CEE) n. 2081/92;

Ritenuto che sussista l'esigenza di pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana il disciplinare di produzione e la scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Spressa delle Giudicarie», affinché le disposizioni contenute nei predetti documenti siano accessibili per informazione *erga omnes* sul territorio italiano;

Provvede

alla pubblicazione degli allegati disciplinare di produzione e scheda riepilogativa della denominazione d'origine protetta «Spressa delle Giudicarie», registrata in sede comunitaria con regolamento (CE) n. 2275/2003 del 22 dicembre 2003.

I produttori che intendono porre in commercio la denominazione «Spressa delle Giudicarie» possono utilizzare, in sede di presentazione e designazione del prodotto, la menzione «Denominazione d'origine protetta» solo sulle produzioni conformi al regolamento (CEE) n. 2081/92 e sono tenuti al rispetto di tutte le condizioni previste dalla normativa vigente in materia.

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore generale: ABATE

REGOLAMENTO (CEE) N. 2081/92 DEL CONSIGLIO
DOMANDA DI REGISTRAZIONE: ART. 5
D.O.P. (X) I.G.P. ( )
N. Nazionale del fascicolo: n. 4/2002

1. Servizio competente dello Stato membro:

nome: Ministero delle politiche agricole e forestali;

indirizzo: via XX Settembre, 20 - 00187 Roma;

tel. 06-4819968 - fax: 06-42013126;

e-mail: qtc3@politicheagricole.it

2. Associazione richiedente:

2.1. Nome: associazione per la richiesta della registrazione della D.O.P. per il formaggio «Spressa delle Giudicarie».

2.2. Indirizzo: via P. Gnesotti, 2 - 38079 Tione di Trento (Trento) tel. 0465-339555 - fax: 0465-339500.

2.3. Composizione: produttori/trasformatori (X), altro ( ).

3. Tipo di prodotto: formaggio - classe 1.3.

4. Descrizione del disciplinare:

(riepilogo delle condizioni di cui all'art. 4, paragrafo 2).

4.1. Nome: «Spressa delle Giudicarie».

4.2. Descrizione: la «Spressa delle Giudicarie» è un formaggio prodotto con latte vaccino crudo ottenuto da vacche di razza Rendena (autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata Rossa, da due o tre munte successive e parzialmente scremato per affioramento naturale.

Il formaggio a pasta semicotta, compatta, ha forma cilindrica, a scalzo diritto o leggermente convesso; presenta crosta di colore grigio brunato od ocra scuro. La pasta, particolarmente elastica per il prodotto «giovane», di colore bianco o paglierino chiaro, presenta occhiature sparse di piccola e media grandezza.

Il sapore, variabile dal dolce al sapido, tende ad un gusto amarognolo appena percettibile, con il protrarsi della stagionatura.

Il peso varia da 7 a 10 kg, il diametro da 30 a 35 cm, l'altezza dello scalzo da 8 a 11 cm.

La percentuale del grasso sulla sostanza secca varia da un minimo del 29% ad un massimo del 39%; anche l'umidità si presenta con valori variabili dal 32 al 40% per il tipo «giovane», e dal 28 al 38% per il prodotto «stagionato», per i quali sono previsti periodi minimi di stagionatura rispettivamente di tre mesi e di sei mesi.

4.3. Zona geografica: la produzione del latte, la sua trasformazione e la stagionatura del formaggio ottenuto avvengono nel territorio delle Valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro e interessano comuni tutti situati in parte della provincia di Trento.

4.4. Prova dell'origine: i primi riferimenti storici risalgono a tempi molto antichi come dimostra la «Regola di Spinale e Manez» del 1249. Più recentemente i richiami al formaggio Spressa si rintracciano nell'«Urbario» di Marini nel quale, per gli anni 1915 e 1916, si riferisce della «Spressa da polenta» come formaggio tipico.

Tra gli altri riferimenti sono da ricordare quelli, tratti da bollette di accompagnamento e dai libri sociali del Caseificio di Coltura di Ragoli, comune ricadente nel comprensorio indicato al punto 4.3, riportanti l'elenco delle produzioni e dei prezzi di vendita di Spressa per gli anni dal 1926 al 1934.

La prova dell'origine è ulteriormente confermata dagli specifici adempimenti ai quali si sottopongono gli allevatori, il cui latte viene destinato alla produzione della «Spressa delle Giudicarie», i produttori di formaggio e gli stagionatori, in modo da garantire, in ogni momento, la rintracciabilità del prodotto, mediante trascrizioni ed annotazioni su appositi registri, verificate dall'organismo di controllo.

4.5. Metodo di ottenimento: il latte adoperato per l'ottenimento della Spressa delle Giudicarie proviene da vacche di razza Rendena (autoctona) Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata Rossa alimentate con fieno di prato stabile, in cui prevalgono le graminacee. Viene escluso, come da tradizione consolidata, l'utilizzo di latte prodotto in malga e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo.

Il latte crudo, parzialmente scremato per affioramento naturale, viene riscaldato in caldaia ed addizionato con caglio di origine bovina. La coagulazione, per la quale occorrono dai 20 ai 50 minuti, si ottiene alla temperatura di 35 °C $\pm$ 2 °C; dopo aver operato il taglio della cagliata quando i suoi componenti hanno raggiunto la dimensione di chicchi di riso, la massa viene sottoposta ad una semicottura alla temperatura di 42 °C $\pm$ 2 °C, con agitazione continua.

Dopo la sosta sotto siero che si protrae fino ad un massimo di 65 minuti, la cagliata viene estratta e posta nelle apposite fascere marchianti. Trascorse 24 ore, la forma viene sottoposta a salatura, a secco o in salamoia, con un trattamento che varia da 8 a 12 giorni. Quindi ha inizio il processo di stagionatura in appositi locali con temperatura compresa tra 10° C e 20° C, e con umidità variabile da un minimo di 80% ad un massimo del 90%.

4.6. Legame: la zona di produzione che ha come riferimento centrale le Valli Giudicarie, anticamente era ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, col tempo si è estesa al territorio delimitato al punto 4.3, senza mai interessare altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

La zona presenta oggettive particolarità sia per la conformazione montuosa, sia per il clima che mostra i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia soprattutto per la flora, caratterizzata da numerose specie definite «endemiche» che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna.

La produzione del formaggio, il suo importante ruolo alimentare e il suo contributo all'economia locale sono stati decisivi per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, impedendo il dannoso fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

I dati più recenti sulla produzione del formaggio «Spressa delle Giudicarie» la stimano in poco più di 24.000 forme, ottenute da circa 2,7 milioni di litri di latte proveniente da 150 aziende zootecniche.

4.7. Struttura di controllo.

Nome: Agenzia per la garanzia della Qualità in Agricoltura - A.Q.A.;

indirizzo: via E. Mach n. 2;

38010 - S. Michele all'Adige (Trento).

4.8. Etichettatura: il formaggio è identificato dalla dicitura «D.O.P. "Spressa delle Giudicarie"» riportata una o più volte sullo scalzo ed impressa dalle fascere marchianti, che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto.

Un apposito contrassegno indica il numero o codice di riferimento del caseificio e il lotto di produzione.

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato, esso dovrà sempre portare gli elementi identificativi sopra indicati e l'eventuale riferimento alla tipologia «giovane» ovvero «stagionato».

4.9. Condizioni nazionali.

Parte riservata alla Commissione

N. CE.

Data di ricevimento del fascicolo completo alla CE.

DISCIPLINARE DI PRODUZIONE

Art. 1.

Denominazione del prodotto

La denominazione di origine protetta «Spressa delle Giudicarie» è riservata al formaggio che risponde alle condizioni ed ai requisiti definiti nel presente disciplinare di produzione.

Art. 2.

Descrizione del prodotto

2.1. La «Spressa delle Giudicarie» è un formaggio magro da tavola, a fermentazione naturale od indotta, con l'aggiunta di starters naturali.

2.2. Materia prima utilizzata: latte crudo di vacca, parzialmente scremato per affioramento naturale.

2.3. Caratteristiche del prodotto.

2.3.1. Caratteristiche fisiche:

forma: cilindrica, a scalzo basso, leggermente convesso o piano, con facce piane o leggermente ondulate;

dimensioni e peso della forma: diametro da 30 a 35 cm, altezza dello scalzo da 8 a 11 cm; peso da 7 a 10 kg;

crosta: irregolare, elastica, color grigio brunato o ocra scuro;

pasta: semicotta, semidura, compatta ed elastica (caratteristica quest'ultima più accentuata per il prodotto giovane), con occhiatura sparsa di piccola o media grandezza, di colore bianco o paglierino chiaro.

2.3.2. Caratteristiche chimiche del prodotto:

grasso sulla sostanza secca: da un minimo del 29% ad un massimo del 39%;

umidità da un minimo del 32% ad un massimo del 40% per il prodotto «giovane» e da un minimo del 28% ad un massimo del 38% per il prodotto «stagionato».

2.3.3. Caratteristiche organolettiche del prodotto:

sapore: dolce, nel caso di prodotto giovane, saporito, più o meno accentuato per il prodotto stagionato, con un appena percettibile sapore amarognolo;

odore e aroma: caratteristici dei formaggi di montagna, più decisi e marcati per il prodotto stagionato.

2.4. Periodo di produzione: dal 10 settembre fino al 30 giugno.

2.5. Stagionatura:

minimo 3 mesi per il prodotto «giovane»;

minimo 6 mesi per il prodotto «stagionato».

Art. 3.

Zona di produzione

3.1. La zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie» e l'area di provenienza e di trasformazione del latte e di trattamento del formaggio, fino al completamento della stagionatura, è costituita dal territorio delle valli Giudicarie, Chiese, Rendena e Ledro.

Tale area coincide con l'intero territorio dei seguenti comuni:

Bersone, Bezzecca, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Concei, Condino, Daone, Darè, Dorsino, Fiavé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Molina di Ledro, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pieve di Ledro, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Tione, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo.

Art. 4.

Elementi che comprovano l'origine

4.1. Riferimenti storici: gli elementi che comprovano l'origine del prodotto sono costituiti da riferimenti storici che attestano la lunga tradizione lattiero-casearia di questo territorio. Questa si fa risalire a tempi molto antichi come dimostra la «Regola di Spinale e Manez» del 1249 «*... unum pensum casei sani et pulcri sicci de monte (Spinali)*» («un peso - kg 4,400 circa - di formaggio sano e bello da monte - Spinale»).

Dall'inizio del 1900 i richiami ed i riferimenti alla Spressa prodotta nella zona si fanno più precisi e numerosi; ad esempio:

«urbario» di don Marini, dove si fa cenno, per gli anni 1915 e 1916, alla «Spressa da polenta» come formaggio nostrano;

bollette di accompagnamento del Consorzio Esercenti di Ragoli degli anni 1935-1937 dove l'oggetto era descritto come «forme di spressa (formaggio magro)»;

«Libro protocolli delle sessioni dei soci del Caseificio di Coltura» con l'elenco delle produzioni e dei prezzi di vendita di Spresse per i vari anni, dal 1926 al 1934 del Caseificio di Coltura di Ragoli.

4.2. Riferimenti culturali: nelle Giudicarie, zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie», esistono numerose testimonianze sottoscritte da persone anziane del posto, che attestano l'origine assai antica della lavorazione casalinga del latte e della produzione storica di tale formaggio e confermano l'importanza socio-culturale della produzione lattiero-casearia, che costituisce ormai consolidato elemento della cultura e della tradizione alimentare locale.

Art. 5.

Metodo di ottenimento

5.1. Il metodo di produzione del formaggio «Spressa delle Giudicarie» negli ultimi decenni si è modificato di poco, tranne per i mezzi e le attrezzature utilizzate. La legna per produrre il calore viene ancora impiegata in una struttura privata tradizionale, con i vecchi «pentoloni» o «paioli» in rame, appesi ad una trave e con sotto il fuoco a legna, ma nei caseifici più moderni vengono impiegate le più grandi caldaie a doppio fondo in acciaio inossidabile, riscaldate a vapore, con un corredo di moderni ed igienici attrezzi. Per l'affioramento vengono utilizzate le bacinelle in acciaio inox, piccole da 1.5 hl, o grandi, con capienza di 5-10 hl, migliori dal punto di vista igienico-sanitario. Al posto dei vecchi magazzini, freddi in inverno e caldi in estate, vi sono i moderni locali climatizzati, che garantiscono sia l'igiene, sia la migliore e più costante maturazione del formaggio.

5.2. Le metodiche operative, gli elementi e i passaggi fondamentali, ognuno dei quali non si discosta dalla tecnologia tradizionale, nel rispetto degli usi leali e costanti, coerentemente con l'esigenza di ottenere un prodotto con le caratteristiche fisico-chimico-organolettiche consolidate e tramandate nel tempo, vengono di seguito elencati e descritti, considerando tutte le fasi della «filiera», compreso il trasporto, il conferimento, lo stoccaggio e la lavorazione del latte, fino al completamento della stagionatura del formaggio.

5.2.1. Provenienza del latte: il latte deve provenire da bovine di razza Rendena (razza autoctona), Bruna, Grigio Alpina, Frisona e Pezzata rossa, alimentate con fieno di prato stabile in cui le essenze prevalenti sono graminacee. Nel processo di ottenimento del formaggio «Spressa delle Giudicarie» può essere di una o più delle predette razze;

è escluso l'utilizzo del latte prodotto in malga come da tradizione consolidata e quello ottenuto da bovine alimentate con la sola erba o con insilati di qualunque tipo;

è consentita la tecnica del pascolamento sia sui prati di fondovalle, sia sui pascoli dei masi di mezza montagna, purché nell'alimentazione delle bovine venga impiegato anche il fieno e limitatamente al periodo di pre e/o post alpeggio;

la razione alimentare delle bovine può essere integrata con mangimi semplici o composti in misura non superiore al 50%.

5.2.2. Latte utilizzato: esclusivamente latte di vacca, di due o tre munte successive, proveniente da allevamenti ubicati all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie».

5.2.3. Raccolta e conferimento del latte al caseificio: può essere fatta con bidoni, con lattodotti, con autocisterna coibentata (in questo caso viene prima raffreddato alla stalla), una o due volte al giorno.

5.2.4. Trasformazione del latte: può avvenire solo in strutture casearie dislocate all'interno della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte, caldo o raffreddato ad una temperatura di 12 - 15 °C, viene stoccato e parzialmente scremato per affioramento, in bacinella o altri contenitori sempre in acciaio inox per l'affioramento naturale;

viene utilizzato latte crudo; la termizzazione è consentita solo per la parte del latte impiegato per la preparazione del latte-innesto naturale;

è consentita l'aggiunta al latte crudo di starters ottenuti dalla selezione di batteri lattici autoctoni, della zona di produzione della «Spressa delle Giudicarie»;

il latte viene riscaldato in caldaia con fuoco a legna o con vapore;

non è consentito l'uso di alcun additivo;

l'acidità può essere naturale o indotta con latte-innesto o con gli starters sopra citati;

viene usato caglio di origine bovina;

la coagulazione si ottiene alla temperatura di 35 ºC ± 2 ºC;

tempo di coagulazione: minimo 20 - massimo 50 minuti primi;

il taglio della cagliata, effettuato con lo spino, arriva alle dimensioni di un chicco di riso;

la semicottura viene fatta alla temperatura di 42 ºC ± 2 ºC;

durata della semicottura: minimo 20 - massimo 30 minuti primi; durante tale fase la massa viene agitata in continuazione;

durata della sosta della cagliata sotto siero: minimo 35 - massimo 65 minuti primi;

successivamente alla sosta viene effettuata l'estrazione della cagliata e la messa in fascèra;

la durata della lavorazione, dall'aggiunta del caglio, all'estrazione della cagliata, può variare da un minimo di 90 ad un massimo di 150 minuti primi, al cambiare delle condizioni tecniche di produzione;

la sosta nel locale o zona di pre-salatura dura almeno 24 ore;

la salatura può essere fatta a secco o in salamoia;

la durata della salatura a secco va da un minimo di 8 ad un massimo di 12 giorni;

la durata della salatura in salamoia varia da un minimo di 4 ad un massimo di 6 giorni; la salamoia può avere una densità variabile da un minimo di 16 ad un massimo di 20º Baumé;

la stagionatura del formaggio viene fatta in appositi locali alla temperatura variabile da un minimo di 10 ºC ad un massimo di 20 ºC e con un'umidità variabile da un minimo dell'80% ad un massimo del 90%.

Art. 6.

Elementi che comprovano il legame con l'ambiente

La zona di produzione era anticamente ristretta a piccole aree della Val del Chiese e della Val Rendena, ma un po' alla volta si è estesa su tutto il territorio delle Valli Giudicarie e di Ledro, senza mai debordare in altre zone del Trentino o della confinante provincia di Brescia.

Tale zona, individuata come area di produzione della «Spressa delle Giudicarie», presenta delle proprie visibili particolarità, sia per la conformazione montuosa, sia per la sua flora, sia per il clima, che rispecchia i caratteri della regione alpina, con inverni freddi ed asciutti ed estati relativamente fresche e piovose, sia per le tradizioni, gli usi e i costumi, in gran parte provenienti dal vissuto agro-pastorale.

La flora è particolare, anche per la presenza di numerose specie «endemiche» a livello alpino, che crescono sulle rupi, ma anche e soprattutto nei pascoli e prati di montagna, favorite dal clima particolare e dalle abbondanti precipitazioni, talvolta nevose.

Conseguentemente, il formaggio prodotto partendo dal latte della zona geografica delimitata, con usi leali e costanti, tramandati nel tempo, presenta quelle caratteristiche organolettiche particolari, che si esprimono con sapori, aromi e gusti ben definiti. La «Spressa delle giudicarie» viene associata, nel ricordo, ad un modo di produrre casereccio e tradizionale, che trovava fino a tempo fa la sua ragione d'essere nella economia locale e nelle abitudini alimentari tipiche della gente giudicariese fin dai tempi più remoti. La sua produzione, il suo importante ruolo alimentare, ma anche il suo contributo all'economia locale sono stati utili per la permanenza in zona di larghi strati di popolazione, contribuendo ad evitare il fenomeno dello spopolamento dei paesi di montagna.

Il clima, la flora, le caratteristiche montane del territorio e delle aziende zootecniche a conduzione familiare, la peculiare qualità del latte destinato a tale produzione casearia, assieme alle descritte metodiche di raccolta, lavorazione, trasformazione del latte e stagionatura del prodotto, sono le condizioni che impongono il mantenimento di un forte legame con il territorio sotteso alla produzione del formaggio.

Il legame con l'ambiente della zona delimitata trova ulteriore conferma attraverso specifici adempimenti ai quali si sottopongono obbligatoriamente i vari soggetti della filiera produttiva, come di seguito descritto.

Presso l'organismo di controllo è tenuto un elenco-registro degli allevatori il cui latte viene destinato alla produzione della «Spressa delle Giudicarie» e un elenco-registro dove sono inseriti i produttori e gli stagionatori dello stesso formaggio.

I nominativi dei porzionatori sono annotati in un apposito elenco-registro.

Tali procedure sono indispensabili anche per garantire la rintracciabilità del latte e del formaggio al momento dell'immissione al consumo.

Art. 7.

Controlli

Il controllo per l'applicazione delle disposizioni del presente disciplinare di produzione è svolto da un'autorità pubblica designata o da un organismo privato autorizzato, conformemente a quanto stabilito dall'art. 10 del regolamento CEE n. 2081 del 14 luglio 1992.

Art. 8.

Etichettatura

Tutte le forme di formaggio «Spressa delle Giudicarie», al momento della produzione, verranno inserite in apposite «fascère marchianti» che imprimeranno una o più volte sullo scalzo la dicitura «D.O.P. "Spressa delle Giudicarie"» che dovrà presentare dimensioni maggiori di qualunque altra eventuale scritta riportata sul prodotto. Inoltre un apposito contrassegno indicherà il numero o codice di riferimento del caseificio e il lotto di produzione.

Il formaggio può essere venduto a forma intera o porzionato; in ogni caso, all'immissione al consumo le confezioni, nelle varie tipologie, dovranno riportare la dicitura «D.O.P. "Spressa delle Giudicarie"», il numero o codice di riferimento del caseificio produttore, il lotto di produzione e l'eventuale indicazione della tipologia «giovane» ovvero «stagionato», prevista dal presente disciplinare o indicazioni complementari che potrebbero trarre in inganno il consumatore.

04A00250

MINISTERO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DECRETO 3 dicembre 2003.

Annullamento del decreto 25 giugno 2003 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Atras cooperativa fra autotrasportatori di soggetti handicappati - Soc. coop. a r.l.», in Roma.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 25 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Atras cooperativa fra autotrasportatori di soggetti handicappati - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Marco Pappalardo è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che dalla visura camerale del 22 luglio 2003 è risultato che la società cooperativa sopra citata è stata dichiarata fallita con sentenza del 28 novembre 2002;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazione di fallimento;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 25 giugno 2003 con il quale la società cooperativa «Atras cooperativa fra autotrasportatori di soggetti handicappati - Soc. Coop. a r.l.», con sede in Roma, è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Marco Pappalardo, nato a Roma il 31 gennaio 1967, con studio in Roma via G. A. Sartorio n. 60, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00279

DECRETO 3 dicembre 2003.

Annullamento del decreto 4 agosto 2003 concernente lo scioglimento della società cooperativa «TRA.SPED. 90 - Cooperativa a responsabilità limitata», in Roma-Lido.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «TRA.SPED. 90 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Lido è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e il dott. Giampaolo Gatti è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che dalla visura camerale del 16 ottobre 2003 è risultato che la società cooperativa sopra citata è stata dichiarata fallita con sentenza del 21 giugno 2001;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazione di fallimento;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 4 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «TRA.SPED. 90 - Cooperativa a responsabilità limitata», con sede in Roma-Lido è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e il dott. Giampaolo Gatti, è revocato.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00280

DECRETO 3 dicembre 2003.

Annullamento del decreto 7 agosto 2003 concernente lo scioglimento della società cooperativa «Flegrea - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsabilità limitata», in Napoli.

IL SOTTOSEGRETARIO DI STATO

Visto il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Flegrea - Società cooperativa di produzione e lavoro a responsablità limitata», con sede in Napoli è stata sciolta ai sensi dell'art. 2544 del codice civile e l'avv. Michele Bonagura è stato nominato commissario liquidatore;

Preso atto che dalla visura camerale del 23 settembre 2003 è risultato che la società cooperativa sopra citata è stata dichiarata fallita con sentenza del 18 luglio 2001;

Considerata, pertanto, la necessità di annullare il provvedimento di scioglimento d'ufficio successivo alla dichiarazone di fallimento;

Vista la delega in data 18 aprile 2002 per le materie di competenza della Direzione generale per gli enti cooperativi ivi compresi i provvedimenti di scioglimento d'ufficio ex art. 2544 del codice civile degli enti cooperativi e di nomina dei commissari liquidatori;

Decreta:

Il decreto ministeriale 7 agosto 2003 con il quale la società cooperativa «Flegrea - Società cooperativa di produzione e lavoro e rsponsabilità limitata» con sede in Napoli è stata sciolta d'ufficio ex art. 2544 del codice civile con nomina di commissario liquidatore, è annullato e l'avv. Michele Bonagura, nato a Piano di Sorrento (Napoli) il 26 maggio 1971, con studio in Torre Annunziata (Napoli) Corso Umberto I n. 148, è revocato dall'incarico.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 3 dicembre 2003

Il Sottosegretario di Stato: GALATI

04A00281

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

DECRETO 26 novembre 2003.

Approvazione dei soggetti all'esercizio dell'attività di direttore di parco.

IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO

Vista la legge 8 luglio 1986, n. 349, recante l'istituzione del Ministero dell'ambiente;

Vista la legge quadro sulle aree protette 6 dicembre 1991, n. 394, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare l'art. 9, comma 11, di tale legge (come modificato dall'art. 2, comma 25 della legge 9 dicembre 1998, n. 426) che detta le regole per la nomina dei direttori degli enti parco, stabilendo che «il direttore del parco è nominato, con decreto, dal Ministro dell'ambiente, scelto in una rosa di tre candidati proposti dal consiglio direttivo tra soggetti iscritti ad un albo di idonei all'esercizio di direttore di parco istituito presso il Ministero dell'ambiente, al quale si accede mediante procedura concorsuale per titoli»;

Visto il decreto del Ministro dell'ambiente 10 agosto 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 264 del 10 novembre 1999, con il quale è stato istituito presso il Ministero dell'ambiente - Servizio conservazione della natura, l'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 81 dell'11 ottobre 2002 - con cui è stato indetto il concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco e stabilito che l'esame delle domande viene svolto dalla commissione a tal fine nominata con decreto ministeriale 3 aprile 2001;

Considerato che la detta commissione all'esito dei propri lavori e della attività valutativa svolta sulla base dei criteri contenuti nel citato decreto ministeriale 2 luglio 2002 e di quelli prefissati dalla stessa commissione, ha concluso i lavori compilando l'elenco di coloro che sono risultati idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco;

Visti a tal fine i verbali della commissione, ed in particolare il verbale conclusivo del 6 agosto 2003, con cui, a conclusione dei lavori, è stato redatto l'elenco dei candidati che, avendo raggiunto il punteggio minimo stabilito dal decreto ministeriale 2 luglio 2002, sono risultati idonei all'iscrizione all'albo;

Ritenuto pertanto doversi procedere alla approvazione dei lavori della commissione del concorso, e alla conseguente pubblicazione dei nominativi dei soggetti risultati idonei all'iscrizione all'albo;

Decreta:

Art. 1.

1. Sono approvati i lavori della commissione del concorso, per titoli, per l'iscrizione all'albo degli idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco, indetto con decreto ministeriale 2 luglio 2002;

2. È conseguentemente approvato l'elenco, allegato al presente decreto, dei soggetti che all'esito del concorso indetto con decreto ministeriale 2 luglio 2002 sono risultati idonei all'esercizio dell'attività di direttore di parco i quali vengono iscritti d'ufficio all'albo di cui all'art. 2, comma 26, della legge 9 dicembre 1998, n. 426.

Roma, 26 novembre 2003

Il Ministro: MATTEOLI

ALLEGATO

ELENCO DEI SOGGETTI RISULTATI IDONEI ALL'ESITO DEL CONCORSO INDETTO CON D.M. 2 LUGLIO 2002

	Nominativo	Luogo e Data di Nascita		
1	ACITO FRANCESCO PIO	MATERA	MT	10/04/1950
2	ADRIANI SETTIMIO	FIAMIGNANO	RI	10/06/1957
3	ALFANO MARIA GABRIELLA	CAVA DE' TIRRENI	SA	02/09/1950
4	ALIQUÒ FILIPPO MARIA	REGGIO DI CALABRIA	RC	16/09/1962
5	ANDRICH ANTONIO	BELLUNO	BL	24/12/1963
6	BANCHIERI CESARE	NAPOLI	NA	02/06/1964
7	BARBERA CARMELA	NAPOLI	NA	13/09/1941
8	BAZZI AGATA	PALERMO	PA	29/09/1956
9	BELTRAMI ARTURO	BAGNOLO SAN VITO	MN	25/05/1944
10	BELTRAMI FEDERICO	ALESSANDRIA	AL	16/10/1953
11	BIANCHI MARIA GABRIELLA	TRADATE	VA	01/08/1963
12	BIANCHINI MARCO	ROMA	RM	10/01/1950
13	BIDDAU LUCA	TORINO	TO	13/11/1963
14	BLOIS LUCIANO	FERRARA	FE	16/07/1957
15	BORGOGNI SABINA	LIVORNO	LI	11/09/1965
16	BRUNO PAOLA	ROMA	RM	23/06/1967
17	BUCCOMINO GIOVANNI	SPINAZZOLA	BA	25/05/1957
18	BURLANDO MAURIZIO	GENOVA	GE	04/04/1963
19	CABALLO CATERINA MARIA	LIMONE PIEMONTE	CN	05/09/1960
20	CAFFO SALVATORE	CATANIA	CT	03/11/1960
21	CANOVA LUCA	CODOGNO	LO	12/12/1962
22	CAPONE RUGGIERO	BARI	BA	04/08/1963
23	CAPPELLI FABIO	FIRENZE	FI	12/01/1952
24	CAPULA MASSIMO	ROMA	RM	13/08/1956
25	CAROSELLA GIANLUCA	MACERATA	MC	30/04/1968
26	CASINI NICCOLO'	FIRENZE	FI	02/12/1965
27	CASSOLA PAOLO	PISA	PI	05/09/1961
28	CASTELLANA GIUSEPPE	AGRIGENTO	AG	28/03/1955
29	CASTORINA MARIO	ROMA	RM	10/12/1949
30	CELLETTI STEFANO	TARQUINIA	VT	09/08/1965
31	CIALONE GIOVANNI	L'AQUILA	AQ	01/08/1951
32	CIARDI CLAUDIO	EMPOLI	FI	09/12/1962
33	CICERO SERGIO	PALERMO	PA	09/05/1968
34	CONGIATU PIETRO PAOLO	SASSARI	SS	16/01/1956
35	CONSOLI VITO	CATANIA	CT	29/12/1957
36	CONTI FLAVIO GIOVANNI	MORLUPO	RM	15/03/1949
37	COPPOLA ANNA MARIA	AVELLINO	AV	10/09/1955
38	CORRADI MARGHERITA	TRECASALI	PR	13/03/1955
39	CRESTA STEFANO	ROMA	RM	19/04/1958

	Nominativo	*Luogo e Data di Nascita*		
40	DANDOLO MARIA TERESA	NAPOLI	NA	02/01/1959
41	DE FILIPPIS RANIERO VINCENZO	FONDI	LT	06/10/1954
42	DE LISIO ALBERTA	CAMPOBASSO	CB	04/02/1971
43	DE VITA ANGELO	MOIO DELLA CIVITELLA	SA	22/02/1953
44	DI BENEDETTO ALDO	PRATOLA PELIGNA	AQ	16/03/1954
45	DI COLA DONATELLA	SORA	FR	05/01/1957
46	DI GIOVANNANTONIO CLAUDIO	FORMICOLA	CE	18/10/1964
47	DI GIUSEPPE PIERO	SORBO SERPICO	AV	07/12/1951
48	DI MAIO MARIA CAROLINA	TRENTOLA-DUCENTA	CE	28/10/1958
49	DI PALMA MARIA GABRIELLA	PALERMO	PA	08/04/1954
50	DONATO ANGELO	SACCO	SA	02/08/1959
51	DONATO EUGENIO	FIRMO	CS	01/05/1970
52	DUPRÈ EUGENIO	ROMA	RM	27/05/1965
53	ESPOSITO GENNARO	NAPOLI	NA	14/09/1966
54	ESPOSITO MAURIZIO	NAPOLI	NA	13/04/1966
55	FANGUCCI GIOVANNI	VELLETRI	RM	02/05/1954
56	FICI SILVIO	PALERMO	PA	19/07/1960
57	FILIPPUCCI MARIA GRAZIA	PORTOFERRAIO	LI	24/09/1955
58	FOCHETTI ROMOLO	ROMA	RM	10/02/1958
59	FORINO ALESSANDRO	NAPOLI	NA	14/01/1959
60	FORTI GIANLUCA	ROMA	RM	14/12/1969
61	GARGIULO MAURO	NAPOLI	NA	12/05/1945
62	GARRAMONE ALBANO MICHELE	POTENZA	PZ	30/09/1947
63	GENOVESI PIERO	ROMA	RM	10/04/1960
64	GENTILE TRANQUILLO LUCIANO ANTONIO	PESCASSEROLI	AQ	27/02/1951
65	GIANGUZZI LORENZO	FRAZZANO'	ME	28/08/1958
66	GIORGI LANFRANCO	ROMA	RM	11/01/1945
67	GIRANI ALBERTO	GENOVA	GE	20/10/1954
68	GIUNTARELLI PAOLO	ROMA	RM	18/05/1967
69	GRAZIANO GIUSEPPE	LONGOBUCCO	CS	05/08/1961
70	GUIDI ANNA	ROMA	RM	07/01/1963
71	IANDOLO MICHELE	BENEVENTO	BN	22/10/1956
72	IZZO GIULIO	NAPOLI	NA	18/03/1949
73	LASSINI PAOLO	MILANO	MI	14/06/1946
74	LODDO MARIA GABRIELLA	IMPERIA	IM	01/11/1954
75	MARINI LUCA	ROMA	RM	07/10/1960
76	MARINO MARIO	ROMA	RM	08/11/1964
77	MARTINELLI LAURA MARIA	TORINO	TO	16/07/1966
78	MELFI GIUSEPPE	BARI	BA	06/08/1957

	Nominativo	*Luogo e Data di Nascita*		
79	MERCURIO ROBERTO	SUBBIANO	AR	08/03/1951
80	MEZZETTI MARCO	LUCCA	LU	11/09/1960
81	MIALI GIOVANNI	MARTINA FRANCA	TA	15/07/1946
82	MINCIARDI MARIA RITA	GENOVA	GE	15/03/1960
83	MOCA GIANCARLO	PESCARA	PE	04/12/1961
84	MONTAGNI LUCIA	FIRENZE	FI	13/12/1955
85	MUSITELLI ADRIANO	OSIO SOTTO	BG	05/06/1958
86	NARCISI VINCENZO	SAN GIOVANNI GEMINI	AG	21/11/1969
87	NARDONE GABRIELE	AVELLINO	AV	12/05/1970
88	NAVIGLIO LUCIA	ROMA	RM	09/07/1948
89	PAGLIALUNGA SERGIO	FERMO	AP	15/01/1953
90	PALAZZINI CERQUETELLA MONICA	MACERATA	MC	17/04/1960
91	PALMAS MICHELE ANGELO	BITTI	NU	17/09/1938
92	PALMIERI NAZARIO	SANNICANDRO GARGANIC	FG	26/01/1960
93	PANZARASA STEFANO	ROMA	RM	14/01/1953
94	PAOLETTI GIANCARLO	ROMA	RM	17/02/1951
95	PAPI ROBERTO	ROMA	RM	01/02/1965
96	PECCI MASSIMO	ROMA	RM	17/07/1961
97	PELLEGRINI MASSIMO	POGGIOFIORITO	CH	24/01/1956
98	PENNISI ALFIO MARIA CONCETTO	CATANIA	CT	19/06/1958
99	PETRICCIONE BRUNO	L'AQUILA	AQ	26/07/1960
100	PETRUCCELLI UMBERTO	POTENZA	PZ	15/07/1956
101	PETRUZZELLA ANGELO	MOLFETTA	BA	15/10/1957
102	PETTITI LAURA	MILANO	MI	15/01/1966
103	PIGNATELLI CIRO	SAN MARCO IN LAMIS	FG	13/10/1957
104	PIVANI FRANCESCA	TORINO	TO	24/06/1970
105	PULVIRENTI GIOVANNI	RAGUSA	RG	23/12/1964
106	PURCARO ANTONIO SEBASTIANO	BERGAMO	BG	17/10/1969
107	PUTORTÌ GIUSEPPE	REGGIO DI CALABRIA	RC	21/04/1959
108	RACANA ANTONIO	POTENZA	PZ	03/10/1956
109	RAGONESE SERGIO	PALERMO	PA	22/07/1957
110	RAINERI VALTER	GENOVA	GE	27/01/1954
111	RINALDI MATTEO	MONTE SANT'ANGELO	FG	02/03/1947
112	ROLANDO CLAUDIO	GIAVENO	TO	11/05/1954
113	ROMANI ROBERTO	RIETI	RI	21/11/1953
114	ROSSI GIAN LUIGI	TORINO	TO	22/07/1960
115	RUGGERI CANNATA ANDREA	CATANIA	CT	16/01/1966
116	RUSSO GIOVANNI	SAN GIOVANNI ROTONDO	FG	09/06/1964
117	SALARIS ENRICO	SENEGHE	OR	27/04/1961

	Nominativo	Luogo e Data di Nascita		
118	SALERNO GABRIELLA	PALERMO	PA	23/11/1966
119	SATTA VINCENZO	SASSARI	SS	15/12/1965
120	SCONOCCHIA ANDREA	ROMA	RM	12/03/1970
121	SELICATO FRANCESCO	MONOPOLI	BA	17/05/1948
122	SEQUI ROBERTO	ROMA	RM	07/06/1950
123	SOMASCHINI ALESSANDRA	IMPERIA	IM	08/05/1961
124	SPAGNOLETTI ANGELA	NAPOLI	NA	13/06/1953
125	SPAGNUOLO VIGORITA GINO	NAPOLI	NA	22/02/1965
126	SPINA FERNANDO	SPOLTORE	PE	05/04/1955
127	SPINELLI GIUSEPPE	REGGIO DI CALABRIA	RC	09/12/1942
128	TANZARELLA FILOMENA	OSTUNI	BR	21/08/1961
129	TEDESCHINI EMMA	PARRANO	TR	13/03/1967
130	TEDESCO NICOLA	BARI	BA	24/08/1959
131	TEDESCO TOMMASO	CATANZARO	CZ	11/09/1951
132	TINELLI ALEANDRO	ROMA	RM	26/05/1950
133	TORRE ANTONIO	ALGHERO	SS	17/11/1948
134	TRALONGO SERGIO	REGGIO DI CALABRIA	RC	05/05/1961
135	TREVISANI ENRICO	FERRARA	FE	08/03/1959
136	ULZEGA ANTONIO	ROMA	RM	01/01/1941
137	URBANI OVIDIO	LATINA	LT	01/01/1942
138	VACCARO RINO	CHIAVARI	GE	02/08/1938
139	VALERIO LUIGI	FORMIA	LT	27/05/1954
140	VALLAROLA FABIO	TERAMO	TE	08/02/1967
141	VETTORAZZO ENRICO	VALDOBBIADENE	TV	23/07/1965
142	VIGNALI GIUSEPPE	PARMA	PR	18/04/1961
143	VILLETTI GERMANA	ROMA	RM	23/11/1952
144	ZAMBOTTI LILIANA	PADOVA	PD	12/02/1952
145	ZANICHELLI FRANCA	PARMA	PR	26/11/1953
146	ZERUNIAN SERGIO	ROMA	RM	13/12/1954

04A00324

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 18 dicembre 2003.

Rettifica del decreto 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, presso l'Università «La Sapienza» di Roma, I facoltà.

IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

Visto il decreto ministeriale 2 luglio 2003 con il quale è stato definito il numero dei posti disponibili a livello nazionale per le immatricolazioni ai corsi di laurea delle professioni sanitarie, nonché disposta la ripartizione degli stessi fra le singole sedi universitarie;

Vista la tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003 ed, in particolare, il numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189/2002, indicato per il corso di laurea in infermieristica;

Vista la nota in data 21 novembre 2003 con la quale l'Università degli studi «La Sapienza» di Roma richiede l'ampliamento di duecentuno posti per il citato corso di laurea in ragione delle aumentate esigenze rappresentate dal Servizio sanitario sia della regione Lazio sia della regione Molise;

Vista la tabella relativa al fabbisogno delle professioni sanitarie di cui all'Accordo tra il Ministero della salute, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano;

Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 ed, in particolare, l'art. 39, comma 5;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394 ed, in particolare, l'art. 46;

Vista la legge 30 luglio 2002, n. 189;

Viste le disposizioni ministeriali in data 8 maggio 2003 che regolano le immatricolazioni degli studenti stranieri ai corsi universitari per l'anno accademico 2003/2004 ed, in particolare l'allegato relativo al contingente ad essi riservato che ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

1. L'art. 1, comma 1, del decreto ministeriale 2 luglio 2003, di cui alle premesse, è modificato nel senso che il numero dei posti definiti per gli studenti comunitari e non comunitari residenti in Italia di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189 e per gli studenti non comunitari residenti all'estero, è rideterminato per il corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1 da 12.397 a 12.598.

2. Conseguentemente, nella tabella parte integrante del citato decreto ministeriale 2 luglio 2003, relativamente al numero dei posti riservati agli studenti comunitari e non comunitari di cui all'art. 26 della legge 30 luglio 2002, n. 189, è apportata la seguente modifica:

Università «La Sapienza» di Roma I facoltà - corso di laurea in infermieristica, afferente alla classe SNT/1: da millecentoventicinque a milletrecentoventisei.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 18 dicembre 2003

Il Ministro: MORATTI

04A00302

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 9 dicembre 2003.

Revisione dell'assetto organizzativo degli uffici di Rimini.

IL DIRETTORE DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Revisione dell'assetto organizzativo degli uffici di Rimini.

Il 2 gennaio 2004 è attivato l'ufficio di Rimini, che unifica i preesistenti uffici di Rimini 1 e di Rimini 2. L'ufficio di Rimini ha competenza sui comuni di Bellaria-Igea Marina, Cattolica, Coriano, Gemmano, Misano Adriatico, Mondaino, Monte Colombo, Montefiore Conca, Montegridolfo, Montescudo, Morciano di Romagna, Poggio Berni, Riccione, Rimini, Saludecio, Santarcangelo di Romagna, San Clemente, San Giovanni in Marignano, Torriana e Verucchio.

Motivazioni.

Il presente atto dispone l'accorpamento in unica struttura dei due uffici di Rimini, al fine di consentire un impiego ottimale delle risorse umane disponibili in quel capoluogo. L'operazione consente inoltre un notevole risparmio sui costi di locazione e di gestione.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5 e art. 7, comma 3).

Roma, 9 dicembre 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

04A00271

PROVVEDIMENTO 30 dicembre 2003.

Revisione dell'assetto organizzativo di alcuni uffici della Toscana.

IL DIRETTORE
DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Revisione dell'assetto organizzativo di alcuni uffici della Toscana.

1.1 A decorrere dal 2 gennaio 2004 il comune di Cascina, già ricompreso nella circoscrizione territoriale dell'ufficio di Pontedera, è inserito in quella dell'ufficio di Pisa. I rapporti pendenti restano di competenza dell'ufficio di Pontedera.

1.2 Il 19 gennaio 2004 è attivato l'ufficio di Prato, che unifica i preesistenti uffici di Prato 1 e di Prato 2. L'ufficio di Prato ha competenza sui comuni di Cantagallo, Carmignano, Montemurlo, Prato, Poggio a Caiano, Vaiano, Vernio.

1.3 Con decorrenza dalla data di cui al punto 1.2 l'ufficio di Siena è articolato in due aree di livello dirigenziale.

Motivazioni.

Il presente atto contiene disposizioni finalizzate a razionalizzare l'assetto organizzativo di alcuni uffici della Toscana. In primo luogo viene modificata la competenza territoriale dell'ufficio di Pisa, nella quale viene inserito il comune di Cascina, già ricompreso nella circoscrizione dell'ufficio di Pontedera. Questa modifica consente di ripartire meglio i carichi di lavoro tra i due uffici. I rapporti pendenti restano comunque di competenza dell'ufficio di Pontedera.

Viene poi disposto l'accorpamento in unica struttura dei due uffici di Prato. Ciò consentirà di conseguire economie di scala e di impiegare in modo ottimale le risorse umane disponibili in quella città.

In considerazione della rilevanza economica del distretto viene infine disposta la riclassificazione a strutture di livello dirigenziale delle due aree dell'ufficio di Siena. Tale operazione non comporterà a livello regionale un incremento del numero di posizioni dirigenziali, data la contestuale soppressione di tre posizioni nella sede di Prato.

Riferimenti normativi dell'atto.

Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:

decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (art. 66; art. 67, comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera *a*);

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 5, comma 1; art. 6, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 2, comma 1; art. 5, comma 4).

Competenze ed organizzazione interna degli uffici locali dell'Agenzia delle entrate:

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 5; art. 7, comma 3).

Roma, 30 dicembre 2003

Il direttore dell'Agenzia: FERRARA

04A00272

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Lecce nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di attività di manutenzione e riallineamento del sistema informatico per il giorno 2 gennaio 2004, l'ufficio provinciale ACI di Lecce è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La criticità è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 3031/2003/PRA del 19 dicembre 2003.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota prot. n. 2341/2003 del 24 dicembre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 gennaio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A00275

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia.

1.1 È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Foggia nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di attività di manutenzione e riallineamento del sistema informatico per il giorno 2 gennaio 2004, l'ufficio provinciale ACI di Foggia è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La circostanza è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 4/2200 del 22 dicembre 2003.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bari con successiva nota prot. n. 18705 del 23 dicembre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28.

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 gennaio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A00276

PROVVEDIMENTO 2 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA PUGLIA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

1. Mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi.

1.1. È accertato il mancato funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Brindisi nel giorno 2 gennaio 2004.

Motivazioni.

Le disposizioni di cui al presente atto scaturiscono dalla circostanza che, a causa di attività di manutenzione e riallineamento del sistema informatico per il giorno 2 gennaio 2004, l'ufficio provinciale ACI di Brindisi è rimasto chiuso durante l'intera giornata.

La criticità è stata rappresentata dal dirigente titolare del medesimo ufficio con nota prot. n. 2577/12B del 19 dicembre 2003.

La chiusura degli sportelli è stata autorizzata dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Lecce con successiva nota prot. n. 2356/2003 del 24 dicembre 2003.

Alla luce di quanto sopra esposto, occorre regolare la fattispecie indicata nel presente atto.

Riferimenti normativi dell'atto.

Statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1).

Regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 luglio 1961, n. 770.

Legge 25 ottobre 1985, n. 592.

Legge 18 febbraio 1999, n. 28 (art. 33).

Decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32 (art. 10).

Il presente provvedimento sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Bari, 2 gennaio 2004

Il direttore regionale: DI GIUGNO

04A00277

PROVVEDIMENTO 5 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'ufficio del pubblico registro automobilistico di Firenze.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELLA TOSCANA

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592 e da ultimo modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28, recante norme sulla proroga dei termini di prescrizione e decadenza per mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari, applicabile anche al pubblico registro automobilistico.

Visto il decreto legislativo 26 gennaio 2001, n. 32, art. 10, recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato o irregolare funzionamento degli uffici finanziari.

Visto il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate n. 1\7998\UDG del 10 ottobre 1997, con il quale i direttori regionali delle entrate sono stati delegati all'adozione dei decreti di accertamento del mancato o irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate;

Visto lo statuto dell'Agenzia delle entrate;

Visto il regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze in data 2 gennaio 2004 - intera giornata.

Motivazioni.

La disposizione di cui al presente atto scaturisce dalla nota prot. n. 117/7/2003 in data 30 dicembre 2003, con la quale la Procura generale della Repubblica di Firenze ha confermato l'irregolare funzionamento dell'ufficio del P.R.A. di Firenze in data 2 gennaio 2004, intera giornata per interventi di manutenzione e riallineamento della base dati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Il direttore regionale: PARDI

04A00274

PROVVEDIMENTO 7 gennaio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Ravenna e Rimini.

IL DIRETTORE REGIONALE
DELL'EMILIA-ROMAGNA

In base alle attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel seguito del presente atto;

Dispone:

È accertato l'irregolare funzionamento degli uffici del pubblico registro automobilistico di Rimini, nel giorno 19 dicembre 2003 sportelli chiusi al pubblico dalle ore 11 alle ore 13 causa assemblea del personale; Ravenna, nei giorni 24 e 31 dicembre 2003 sportelli chiusi nelle ore pomeridiane al fine di procedere alle chiusure contabili e amministrative di fine anno, così come autorizzato dalla Procura generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Bologna.

Il presente dispositivo sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Attribuzioni del direttore regionale:

decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, nel testo modificato dalla legge 2 dicembre 1975, n. 576 e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592, modificato dalla legge 18 febbraio 1999, n. 28;

decreto n. 1998/11772/UDG del 28 gennaio 1998;

statuto dell'Agenzia delle entrate (art. 11; art. 13, comma 1);

regolamento di amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art. 4; art. 7, comma 1).

Bologna, 7 gennaio 2004

Il direttore regionale: ROSSI

04A00273

AUTORITÀ DI BACINO DEL FIUME TEVERE

DECRETO 17 dicembre 2003.

Modifiche ed integrazioni al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.).

IL SEGRETARIO GENERALE

Vista la legge 18 maggio 1989, n. 183, recante «Norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo»;

Visto l'art. 17, comma 6-*bis* della predetta legge che prevede che «in attesa dell'approvazione del piano di bacino, le autorità di bacino, tramite il comitato istituzionale, adottano misure di salvaguardia ...»;

Visto l'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni, che prevede che entro il 31 ottobre 1999, le autorità di bacino di rilievo nazionale, in deroga alle procedure della legge

18 maggio 1989, n. 183, approvano piani straordinari diretti a rimuovere le situazioni a rischio più alto ed adottano misure di salvaguardia, con il contenuto di cui all'art. 17, commi 3 e 6-*bis* della citata legge n. 183/1989, per le aree individuate e perimetrate quali aree a rischio idrogeologico molto elevato per l'incolumità delle persone e per la sicurezza delle infrastrutture e del patrimonio ambientale e culturale;

Vista la delibera n. 85 del 29 ottobre 1999, con la quale il Comitato istituzionale ha approvato il Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 15 dicembre 1999, n. 293, e sue successive modificazioni ed integrazioni;

Visto l'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T. concernente «integrazioni e modifiche al piano» e, in particolare, il comma 3, così come modificato con deliberazione del Comitato istituzionale n. 99 del 18 dicembre 2001 (pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - n. 21 del 25 gennaio 2002) che disciplina, tra l'altro, la procedura di «riperimetrazione» di aree a rischio oggetto di aggiornamento degli studi condotti dall'Autorità di bacino del fiume Tevere, prevedendo allo scopo l'emanazione di un apposito decreto del Segretario generale;

Visto in particolare il proprio precedente decreto n. 38/2002 dell'8 agosto 2002, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - del 20 settembre 2002, n. 221, recante modifica delle aree perimetrate di P.S.T. inerenti il fosso Rivo ed il fosso Lagarello in comune di Terni individuate, rispettivamente, nelle seguenti tavole di P.S.T.:

I) allegato cartografico B del Piano, tavola n. 35, area 19.7;

II) allegato cartografico B del Piano, tavola n. 36, area 19.8;

Vista la determinazione dirigenziale n. 9250 del 15 ottobre 2003, con la quale il dirigente del servizio Difesa del suolo, cave, miniere e acque minerali del Dipartimento delle politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture, della giunta regionale dell'Umbria ha approvato gli studi relativi ai «Bacini idrografici minori della Conca ternana. Studio idrologico e idraulico con definizione delle portate con Tr=50 e 200 anni e relative perimetrazioni delle aree di inondazione dei fossi Capparone, Carone, Collescipoli, Fiaia, Morgnano, Toano, Rivo, Calcinare Lagarello e lo studio idraulico per l'aggiornamento della aree di inondazione per portare con Tr=100 anni dei fossi Calcinare e Lagarello», redatti dal Consorzio di bonifica Tevere-Nera e finalizzati alla ridefinizione, da parte dell'Autorità di bacino del fiume Tevere, delle aree perimetrate a rischio comprese nel P.S.T. di cui al decreto-legge n. 180/1998 e nel Progetto di PAI adottato dal Comitato istituzionale con delibera n. 101 del 1° agosto 2002, richiesta con la medesima determinazione;

Acquisito al riguardo nella seduta del 12 novembre 2003 il parere del comitato tecnico (il cui verbale è stato approvato nella successiva seduta del 12 dicembre 2003) che, esaminata l'istruttoria predisposta dal competente ufficio dell'Autorità condividendone le proposte finali, ha approvato gli studi idraulici di cui sopra nonché la nuova perimetrazione dei fossi della Conca ternana già compresi nel P.S.T. con le limitazioni e le precisazioni cartografiche riportate nella citata istruttoria, recepite nella cartografia allegata al presente decreto;

Ritenuto, pertanto, ricorrendone tutti i necessari presupposti, di emanare il presente decreto di nuova perimetrazione delle suddette aree a rischio del P.S.T.;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 1-*bis*, del decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, e successive modificazioni ed all'art. 4 della normativa di attuazione del P.S.T., le seguenti nuove perimetrazioni delle aree di cui al Piano straordinario diretto a rimuovere le situazioni a rischio molto elevato (P.S.T.), approvato dal comitato istituzionale dell'Autorità di bacino del fiume Tevere con propria deliberazione n. 85 del 29 ottobre 1999 e già modificate con decreto segretariale n. 38/2002 dell'8 agosto 2002:

nell'allegato cartografico B del P.S.T.:

la cartografia di cui alla tavola n. 33, codice 19.4 è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 1) al presente decreto (nuova perimetrazione fossi di Collescipoli e Forma di Fiaia - perimetrazione fosso di Vallo immutata);

la cartografia di cui alla tavola n. 35, codice 19.7 è sostituita dalla cartografia (allegato 2) al presente decreto (fossi Rivo e Calcinare);

la cartografia di cui alla tavola n. 36, codice 19.8 è sostituita dalla cartografia allegata (allegato 3) al presente decreto (fosso Lagarello).

Art. 2.

Dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana alle aree perimetrate nell'allegato cartografico B del P.S.T. — tavola 33, codice 19.4, tavola 35, codice 19.7 e tavola 36, codice 19.8 si applicano le disposizioni del P.S.T. contenute nella relativa normativa di attuazione.

Art. 3.

Dell'approvazione delle nuove perimetrazioni delle aree a rischio di cui al precedente art. 1, viene data notizia mediante immediata pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - serie generale - e nel Bollettino ufficiale della regione Umbria, nonché adeguata pubblicità mediante deposito del presente decreto presso l'Autorità di bacino del fiume Tevere - Ufficio piani e programmi, il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio - Direzione generale per la difesa del territorio, la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile, la regione Umbria - Dipartimento politiche territoriali, ambiente ed infrastrutture - Servizio difesa del suolo, cave, miniere ed acque minierali, ove lo stesso è consultabile.

Roma, 17 dicembre 2003

Il segretario generale: GRAPPELLI

04A00320

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Trasformazione della natura giuridica della parrocchia di S. Maria Assunta e dei Santi Nicola Vescovo e Leonardo, in Cascia.

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, la parrocchia di S. Maria Assunta e dei Santi Nicola Vescovo e Leonardo, con sede in Cascia (Perugia), fraz. Manigi è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria Assunta e Santi Nicola Vescovo e Leonardo», sempre con sede in Cascia (Perugia), fraz. Manigi.

04A00264

Trasformazione della natura giuridica della parrocchia di S. Maria Lauretana, in Cascia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, la parrocchia di S. Maria Lauretana, con sede in Cascia (Perugia), frazione Ocosce è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Maria Lauretana», sempre con sede in Cascia (Perugia), fraz. Ocosce.

04A00265

Trasformazione della natura giuridica della parrocchia di S. Martino Vescovo, in Cascia

Con decreto del Ministro dell'interno in data 26 novembre 2003, la parrocchia di S. Martino Vescovo, con sede in Cascia (Perugia), frazione Maltignano è stata trasformata in chiesa rettoria assumendo la denominazione di «Chiesa di S. Martino Vescovo», sempre con sede in Cascia (Perugia), Maltignano.

04A00266

Trasferimento della sede della Casa Madre in Alba della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro, in Alba

Con decreto del Ministro dell'interno in data 1º dicembre 2003, è approvato il trasferimento della sede da Alba (Cuneo) a Sanfrè (Cuneo) dell'ente denominato «Casa Madre della Congregazione delle Pie Discepole del Divin Maestro».

04A00267

Comunicato relativo alle elezioni del Parlamento europeo del 13 giugno 2004

Si comunica, ai sensi dell'art. 3, comma 4, del decreto-legge 24 giugno 1994, n. 408, recante «Disposizioni urgenti in materia di elezioni al Parlamento europeo», convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 3 agosto 1994, n. 483, che il Consiglio dell'Unione europea ha preso atto, a norma dell'art. 10 dell'atto firmato a Bruxelles il 20 settembre 1976, che l'elezione del Parlamento europeo si terrà nel periodo compreso tra giovedì 10 giugno e domenica 13 giugno 2004.

Al fine di poter esprimere il voto presso le sezioni elettorali appositamente istituite nel territorio dei Paesi membri dell'Unione europea, gli elettori italiani non iscritti nell'elenco degli elettori italiani residenti all'estero e che ivi si trovino per motivi di lavoro o di studio, nonché gli elettori familiari con essi conviventi, devono far pervenire entro il 25 marzo 2004 al consolato competente apposita domanda diretta al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti.

Il presente comunicato sarà trasmesso al Ministero degli affari esteri, perché provveda, a mezzo delle rappresentanze diplomatiche e consolari italiane, a darne avviso alle comunità italiane nelle forme previste dall'art. 7, ultimo comma, delle legge 24 gennaio 1979, n. 18.

04A00379

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Determinazione del rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2003.

Ai sensi della tabella I parte I lettera *b)* del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 109, e successive modificazioni, e dell'art. 1, comma 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 maggio 2001, si comunica che il rendimento medio ponderato annuo relativo all'emissione dei buoni poliennali del Tesoro decennali emessi nel 2003, è risultato pari al 4,20%.

04A00380

Cambi di riferimento rilevati a titolo indicativo

Tassi giornalieri di riferimento rilevati a titolo indicativo secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia, adottabili, fra l'altro, dalle Amministrazioni statali ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 2001, n. 482.

Cambi del giorno 15 gennaio 2004

Dollaro USA	1,2635
Yen giapponese	134,09
Corona danese	7,4481
Lira Sterlina	0,69160
Corona svedese	9,1640
Franco svizzero	1,5626
Corona islandese	88,23
Corona norvegese	8,5415
Lev bulgaro	1,9555
Lira cipriota	0,58679
Corona ceca	32,590
Corona estone	15,6466
Fiorino ungherese	267,25
Litas lituano	3,4532
Lat lettone	0,6717
Lira maltese	0,4302
Zloty polacco	4,7420
Leu romeno	41213
Tallero sloveno	237,5400
Corona slovacca	40,770
Lira turca	1691000
Dollaro australiano	1,6359
Dollaro canadese	1,6313
Dollaro di Hong Kong	9,8088
Dollaro neozelandese	1,8706
Dollaro di Singapore	2,1422
Won sudcoreano	1498,83
Rand sudafricano	9,0476

N.B. — Tutte le quotazioni sono determinate in unità di valuta estera contro 1 euro. Si ricorda che il tasso irrevocabile di conversione LIRA/EURO è ***1936,27.***

04A00456

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

Istruttoria per lo scioglimento della Piccola società cooperativa «Akuna Matata» a r.l., in Ferrara

Su conforme indicazione del Ministero delle attività produttive direzione generale per gli enti cooperativi div. IV, è in corso l'istruttoria per lo scioglimento per atto d'autorità senza nomina di commissario liquidatore della piccola società cooperativa «Akuna Matata» con sede in Ferrara via Del Capitello n. 15 (costituita in data 20 marzo 2000 con atto a rogito del notaio dr. Andrea Zecchi, repertorio n. 11930/4766, Busc 2018/294446 c.f. 01494390386 che si trova nelle condizioni previste dall'art. 2544 del codice civile, comma 1.

Si comunica inoltre che chiunque abbia interesse, potrà far pervenire alla direzione provinciale del lavoro di Ferrara - Servizio politiche del lavoro - Unità operativa cooperazione via Garibaldi n. 147/151 Ferrara, opposizione debitamente motivata e documentata all'emanazione del predetto provvedimento entro e non oltre trenta giorni dalla data di pubblicazione del presente avviso.

04A00278

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

Comunicato di rettifica al decreto 1º ottobre 2003, concernente l'approvazione dello statuto di consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC «Salice Salentino» e il conferimento dell'incarico allo svolgimento delle funzioni di tutela, di valorizzazione e di cura generale degli interessi connessi alla denominazione di origine, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164.

L'art. 2 del decreto 1º ottobre 2003, indicato in epigrafe, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 239 del 14 ottobre 2003, è modificato come segue: «Il consorzio di tutela e valorizzazione dei vini DOC "Salice Salentino" è incaricato a svolgere le funzioni di tutela, di valorizzazione, di cura generale degli interessi relativi alla citata denominazione di origine, nonché di proposta e di consultazione nei confronti della pubblica amministrazione, ai sensi dell'art. 19, comma 1 della legge 10 febbraio 1992, n. 164».

04A00326

CAMERA DI COMMERCIO, INDUSTRIA ARTIGIANATO E AGRICOLTURA DI FROSINONE

Comunicato concernente i marchi di identificazione dei metalli preziosi

Ai sensi dell'art. 29, comma 5, del regolamento recante norme per l'applicazione del decreto legislativo 22 maggio 1999, n. 251, sulla disciplina dei titoli e dei marchi di identificazione dei metalli preziosi, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 150, si rende noto che le imprese sotto elencate, già assegnatarie dei marchi a fianco indicati, hanno cessato la propria attività. Si è proceduto dunque al ritiro dei marchi ed alla cancellazione dal registro degli assegnatari.

MARCHIO	RAGIONE SOCIALE	SEDE
49 FR	Pirazzi Americo	Veroli (FR)
83 FR	Colleni Edoardo	Veroli (FR)

04A00325

GIANFRANCO TATOZZI, *direttore* FRANCESCO NOCITA, *redattore*

(G401015/1) Roma, 2004 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A. - S.

€ 0,77